

N. 03789/2010 REG.SEN.

N. 00944/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 944 del 2010, proposto da:
XXX, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Derobertis, con domicilio eletto presso il suo studio
in Bari, alla via Niccolò Pizzoli n.8;

contro

il Circolo Didattico "[*omissis*]" – [*omissis*] e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, alla via Melo n.97;

nei confronti di

[*omissis*], rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Matarrese, con domicilio eletto presso il suo
studio in Bari - Carbonara, alla via Ponte n.24;

per l'annullamento

dei provvedimenti di parziale diniego in data 13.5.2010 prot. n. 1976/B3 ed in data 14.5.2010 prot.
n. 2000/B3, emessi in esito ad istanza di accesso avanzata dalla ricorrente in data 16.4.2010 (prot.
arrivo II Circolo n. 1402/B3), successivamente precisata con note in data 20.4.2010 e 14.5.2010;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad esercitare l'accesso attraverso visione e rilascio di copia delle
certificazioni prodotte dall'insegnante [*omissis*] nell'istruttoria per la formazione della graduatoria
di circolo anno scolastico 2009/2010, per la conseguente individuazione dei docenti soprannumerari
per l'a.s. 2010/2011;

con condanna

della Istituzione scolastica a consentire l'accesso, con il rilascio di copia di tutti gli atti d'anzì
richiamati, ancorchè parzialmente oscurati di dati sensibili non funzionali all'interesse azionato con
l'accesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Circolo Didattico "[*omissis*]" – [*omissis*], del Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e della sig.ra [*omissis*]

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2010 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti L.Derobertis, A.matarrese e avv. dello Stato F.Manzari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1.-Con il gravame in epigrafe la sig.ra XXX ha proposto gravame avverso il parziale diniego di accesso ai documenti richiesti, relativi al procedimento selettivo interno preordinato al trasferimento dei cd. Docenti “*soprannumerari*”; più precisamente in relazione alla certificazione medica esibita dall’odierna controinteressata afferente la figlia minore, per poter fruire dei benefici previsti dalla legge n.104/1992.

2.-Va preliminarmente chiarito che non può trovare accoglimento l’eccezione di inammissibilità formulata sia dall’Amministrazione resistente che dalla stessa controinteressata in dipendenza della circostanza che la sig.ra XXX sia già stata ammessa alla visione di tale documentazione sanitaria in data 18.4.2009 in relazione al procedimento selettivo relativo all’anno scolastico 2009/2010.

Ed invero, si tratta di due distinti procedimenti e per di più –secondo quanto allegato dalla ricorrente e non contestato dalle controparti- uno dei certificati richiesti si riferisce alla seduta della Commissione medica di Monopoli del 23.4.2010, evidentemente risalente ad un momento successivo rispetto all’accesso già autorizzato e utilizzato in relazione al procedimento selettivo relativo all’anno scolastico 2010/2011.

3.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

La stessa sig.ra XXX richiede che la copia del certificato in questione sia rilasciata previo oscuramento del nome della minore e della relativa diagnosi ritenendo sufficiente, ai fini della tutela delle sue ragioni in sede giudiziaria, acquisire il dato relativo allo *stato di gravità* cui l’art.33 della legge n.104/1992 e gli artt.7 e 9 CCNL/2010 collegano il beneficio dell’esclusione dalla graduatoria dei docenti soprannumerari.

Pertanto, sebbene la documentazione richiesta contenga potenzialmente dati cd. sensibilissimi poichè idonei a rivelare lo stato di salute di una minore, in considerazione delle modalità con le quali l’interessata stessa chiede di accedervi, non si rileva in concreto alcuna compromissione del diritto alla riservatezza.

In buona sostanza i dati sensibilissimi verrebbero celati, con ciò stesso restando esclusa la necessità di operare sia la valutazione della stretta indispensabilità dell’accesso sia la comparazione ed il bilanciamento degli interessi in gioco di cui al combinato disposto degli artt.24, comma 7 della legge n.241/90 e 60 del d.lgs. n.196/2003.

L’accesso, pertanto, deve essere consentito alla ricorrente previo oscuramento del nome della minore e della relativa diagnosi ma secondo l’omnicomprensivo concetto risultante dalla riforma del 2005 che vi ha invero incluso sia la visione degli atti che l’estrazione di copia degli stessi, superando le originarie previsioni dell’art.24 della già richiamata legge n.241/90 (e con esse l’accesso limitato alla sola visione).

Il ricorso deve pertanto essere accolto; con condanna dell’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, Sez.II, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l'effetto, annulla i parziali dinieghi di accesso di cui ai provvedimenti impugnati e ordina all'Amministrazione resistente l'esibizione della documentazione richiesta, consentendone l'estrazione di copia, entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione della presente sentenza, previo oscuramento del nominativo della minore e della relativa diagnosi.

Condanna altresì l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, complessivamente liquidate in €.1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore

Francesco Cocomile, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2010